

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1971

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba dello Yemen sulla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

(72/91/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la Convenzione relativa all'aiuto alimentare ⁽¹⁾ ;

considerando che la Repubblica araba dello Yemen ha presentato una richiesta d'aiuto alimentare con lettere del 17 luglio e 14 settembre 1970 ;

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in cereali dello Yemen, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 7 000 tonnellate di frumento tenero nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1970/1971,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, un Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba dello Yemen, per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1971.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. SILVESTRI

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 23. 3. 1970, pag. 1.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba dello Yemen sulla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DELLO YEMEN,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DELLO YEMEN :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo I

Conformemente alla decisione adottata dal Consiglio il 6 aprile 1971, la Comunità economica europea fornisce alla Repubblica araba dello Yemen, a titolo di dono e nel quadro del suo programma di aiuto alimentare in cereali per il 1970/1971, un quantitativo di 7.000 tonnellate di frumento tenero.

Le consegne sono effettuate alla rinfusa, fob porti comunitari.

La Commissione delle Comunità europee renderà noti, a tempo debito, per lettera, telexscritto o telegramma, alla Repubblica araba dello Yemen i porti d'imbarco, i quantitativi e le date in cui il frumento tenero sarà messo a disposizione in detti porti ed il ritmo giornaliero di carico.

Le responsabilità della Comunità economica europea e della Repubblica araba dello Yemen, in merito rispettivamente alla consegna e alla presa in carico fob, sono definite nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo II

La Repubblica araba dello Yemen s'impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per il

trasporto del frumento tenero dai porti d'imbarco ai luoghi di destinazione.

Essa s'impegna a porre la massima cura nell'assicurare che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di una equa concorrenza. I problemi che potrebbero sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni ai sensi dell'articolo VIII del presente Accordo.

Articolo III

La Repubblica araba dello Yemen s'impegna ad impiegare il frumento tenero ricevuto a titolo di aiuto per il consumo e ad applicare, nella vendita sul proprio mercato di tale prodotto, i prezzi normalmente praticati sul mercato stesso per i prodotti di qualità analoghe.

Il ricavo di tale vendita, diminuito delle spese di trasporto marittimo e delle normali spese di commercializzazione sul mercato dello Yemen sarà versato in un conto speciale destinato a coprire le spese sostenute dalla Repubblica araba dello Yemen per il finanziamento di progetti di sviluppo.

Articolo IV

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente Accordo in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. A questo scopo esse emanano i provvedimenti necessari per far sì che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in assenza di tali forniture. In particolare, la Repubblica araba dello Yemen s'impegna ad importare su base commerciale, da qualunque provenienza, tra il 1° luglio 1971 ed il 30 giugno 1972, una quantità minima di 45.000 tonnellate di frumento tenero o dell'equivalente in farina di frumento tenero.

Articolo V

La Repubblica araba dello Yemen emana tutti i provvedimenti atti ad impedire la riesportazione del frumento tenero ricevuto a titolo di aiuto, dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivanti da detto cereale, nonché l'esportazione, commerciale o non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, del frumento tenero prodotto nel paese, avente la stessa natura di quello ricevuto a titolo di aiuto, dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivati da detto frumento.

Articolo VI

La Repubblica araba dello Yemen s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo. A tale scopo essa comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati riguardanti :

1. il trasporto : porti e date di arrivo delle navi ; natura, quantitativi e qualità dei prodotti scaricati ; data in cui è ultimato lo scarico ;
2. la commercializzazione : quantitativi venduti ; modo di commercializzazione ; prezzi di vendita praticati ;

3. le importazioni commerciali : quantità di frumento tenero e di farina di frumento tenero importate su base commerciale, da qualunque provenienza, tra il 1° luglio 1971 ed il 30 giugno 1972 ;
4. la situazione del conto speciale costituito con il ricavo della vendita, in moneta locale, del frumento tenero fornito a titolo di aiuto ;
5. i progetti finanziati mediante il conto speciale ; le entità dell'apporto finanziario del conto speciale nel finanziamento complessivo dei progetti.

Articolo VII

Le informazioni di cui all'articolo 6 vengono comunicate entro i seguenti termini :

- per quanto riguarda il trasporto : non oltre trenta giorni dallo sbarco di ciascun carico ;
- per quanto riguarda le importazioni commerciali : prima del 30 settembre 1972 ;
- per quanto riguarda gli altri dati : la situazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno va comunicata entro il 15 gennaio dell'anno successivo, fino alla liquidazione totale del conto speciale.

Articolo VIII

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

Articolo IX

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca ciascuno di questi testi facendo egualmente fede.

ALLEGATO

Clausole relative alla messa a disposizione del frumento tenero nei porti d'imbarco

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo I, le parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, la consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco; tutte le spese di tramezzatura e di stivaggio sono a carico della Repubblica araba dello Yemen.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, i rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea alla Repubblica araba dello Yemen nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 3

La Repubblica araba dello Yemen deve mettere a disposizione e designare alla Comunità economica europea, in tempo utile, le navi che dovranno imbarcare la merce in modo che siano rispettate le date di caricazione che saranno indicate conformemente all'articolo I dell'Accordo.

La Repubblica araba dello Yemen deve designare la nave almeno 7 giorni liberi prima della presunta data del suo arrivo al porto d'imbarco. La Repubblica araba dello Yemen è responsabile delle conseguenze che possano risultare dalla mancata o da una ritardata designazione della nave.

La Repubblica araba dello Yemen deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Comunità economica europea, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave al porto.

La merce deve essere tenuta a disposizione della Repubblica araba dello Yemen nel porto indicato a decorrere dalla data alla quale la nave sarà dichiarata pronta a caricare. Qualora la Comunità economica europea non mettesse a disposizione della nave la merce in tempo utile, tutte le conseguenze derivanti, ed in particolare le controspese e/o le indennità per mancato noleggio, saranno a carico della Comunità economica europea.

In caso di ritardo nell'arrivo al porto d'imbarco della nave designata dalla Repubblica araba dello Yemen o nel caso di impossibilità di caricare, ritardo che non

consenta di effettuare la caricazione nei termini che saranno indicati conformemente all'articolo I dell'Accordo, le merci sosterranno a spese, rischio e pericolo della Repubblica araba dello Yemen.

Qualora la Repubblica araba dello Yemen non metta a disposizione una nave di stazza adeguata nel termine che sarà indicato conformemente all'articolo I dell'Accordo, essa sarà considerata inadempiente, a meno che non comunichi telegraficamente alla Comunità economica europea, al più tardi l'ultimo giorno del periodo previsto per la consegna, di voler chiedere una proroga di detto periodo. In caso di una siffatta richiesta, la Comunità economica europea custodisce la merce per conto della Repubblica araba dello Yemen e le spese risultanti da questa situazione sono a carico di quest'ultima.

La Repubblica araba dello Yemen è responsabile delle conseguenze derivabili dal fatto di mettere a disposizione una nave di dimensioni non rispondenti alle possibilità di caricazione del porto d'imbarco.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza all'imbarco dei quantitativi che saranno indicati conformemente all'articolo I dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il quantitativo totale di 7 000 tonnellate.

Tuttavia, qualora il quantitativo messo a disposizione per essere caricato su una nave determinata non possa essere accolto totalmente a bordo in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà della Comunità economica europea, il quantitativo restante che non avrà potuto essere accolto a bordo entro i termini previsti viene immagazzinato a spese della Repubblica araba dello Yemen e caricato sulla prossima nave.

Qualora la Repubblica araba dello Yemen comunichi alla Comunità economica europea, entro un termine di 15 giorni liberi, di non voler accettare la consegna di detto quantitativo restante, le spese di manipolazione e di magazzino risultanti rimangono a carico della Repubblica araba dello Yemen fino al momento in cui questa avrà notificato di rinunciare a tale quantitativo.

In tal caso la Comunità economica europea può ritenere di aver assolto i propri impegni nei riguardi della Repubblica araba dello Yemen.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio alla Repubblica araba dello Yemen la data d'imbarco, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave sono a carico della Repubblica araba dello Yemen.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatarî per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, la Repubblica araba dello Yemen designa un rappresentante in ciascun porto d'imbarco.

**Informazione relativa alla firma dell'Accordo di fornitura a titolo d'aiuto alimentare tra
la Comunità economica europea e la Repubblica araba dello Yemen**

L'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba dello Yemen, per la fornitura di farina di frumento tenero a titolo d'aiuto alimentare, la cui conclusione è stata decisa dal Consiglio il 22 novembre 1971, è stato firmato a Bruxelles il 23 novembre 1971,

a nome del Consiglio delle Comunità europee, dal sig. Giorgio Bombassei de Vettor, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti, nonché dal sig. Hans-Broder Krohn, direttore generale alla direzione « Aiuti allo sviluppo » della Commissione delle Comunità europee, e,

a nome della Repubblica araba dello Yemen, dal Dr. Hassan Makki, ambasciatore di questo paese presso la Repubblica federale di Germania.
